



**COMUNE DI TRESNURAGHES**

**PROVINCIA DI ORISTANO**

---

**REGOLAMENTO COMUNALE**  
**PER LA COSTITUZIONE E LA RIPARTIZIONE**  
**DEL FONDO INCENTIVANTE DI CUI ALL'ART. 92,**  
**COMMA 5 DEL D.LGS 163 del 12 APRILE 2006**  
**(e successive modifiche e integrazioni)**

**Approvato con Deliberazione della Giunta Comunale n° 18 del 22/02/2012**

Il Segretario Comunale  
d.ssa Paola MORONI

---

## **CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI**

**Art.1 - Oggetto del regolamento**

**Art.2 - Ambito oggettivo di applicazione**

**Art. 3 - Ambito soggettivo di applicazione**

**Art. 4 - Conferimento degli incarichi**

**Art. 5 - Contenuto della progettazione**

## **CAPO II - RIPARTIZIONE DEL FONDO**

**Art. 6 - Quantificazione del fondo**

**Art. 7 - Ripartizione del fondo**

**Art. 8 - Termini e penalità**

**Art. 9 - Liquidazione del fondo**

## **CAPO III – ONERI**

**Art. 10 - Abilitazione all'esercizio della professione**

**Art. 11 - Iscrizione all'Albo professionale**

**Art. 12 - Polizza assicurativa**

## **CAPO IV – DISPOSIZIONI DIVERSE**

**Art. 13 - Responsabilità**

**Art. 14 - Proprietà dei progetti**

**Art. 15 - Disciplina di casi particolari**

**Art. 16 - Orario di lavoro e spese accessorie**

**Art. 17 - Tutela dei dati personali**

## **CAPO V NORME FINALI**

**Art. 18 - Norme abrogate**

**Art. 19 - Applicazione del regolamento ai fondi pregressi e futuri**

**Art. 20 - Pubblicità del regolamento**

## **CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI**

### **Art.1 - Oggetto del regolamento**

1. Il presente regolamento disciplina le modalità di riparto del fondo, costituito, nel limite massimo del 2,00% del costo preventivato di un'opera o di un lavoro, ovvero del 30% della tariffa professionale relativa a un atto di pianificazione generale, particolareggiata o esecutiva, ai sensi di quanto disposto dall'art. 92 del D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163 e successive modificazioni.

### **Art.2 - Ambito oggettivo di applicazione**

1. Ai sensi e per gli effetti del presente regolamento, per lavori pubblici si intendono le attività di costruzione, demolizione, recupero, ristrutturazione, restauro e manutenzione di opere ed impianti, anche di presidio e difesa ambientale e di ingegneria naturalistica. Nei contratti misti di lavori, forniture e servizi e nei contratti di forniture o di servizi, quando comprendono lavori accessori, si applicano le norme del presente regolamento se i lavori assumono rilievo economico superiore al 50%.

2. Per gli atti di pianificazione si intende:

- a) piano regolatore generale
- b) piani particolareggiati di iniziativa pubblica
- c) piani per l'edilizia economica e popolare
- d) piani delle aree destinate a insediamenti produttivi
- e) piani di recupero di iniziativa pubblica
- f) programma pluriennale di attuazione e relative varianti.

### **Art. 3 - Ambito soggettivo di applicazione**

1. I soggetti destinatari della ripartizione dell'incentivo sono:

- a) il personale dell'ufficio tecnico che ha redatto i progetti, il piano di sicurezza e/o gli atti di pianificazione;
- b) il responsabile del procedimento di cui agli artt. 9 e 10 del 5/10/2010 n. 207;
- c) il progettista;
- d) i collaboratori tecnici e amministrativi
- e) il direttore dei lavori
- f) il collaudatore
- g) il responsabile dei lavori

2. Nelle ipotesi di ricorso alla progettazione esterna, al responsabile del procedimento ed al responsabile dei lavori, spetta la quota di incentivo nella misura in cui spetta in caso di progettazione interna.
3. Tra i soggetti destinatari dell'incentivo non è da ricomprendere il coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione dei lavori, designato ai sensi del D.Lgs 81/2008 e successive modifiche;
4. L'indicazione della legge "incaricato della direzione lavori" è comprensiva della qualifica di coordinatore per la sicurezza;
5. In caso di perizie di variante e suppletive, in presenza di prestazioni che di fatto comportano un'attività di progettazione, l'incentivo va riconosciuto sull'importo della perizia di variante e suppletiva.
6. In caso di lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria che non comportano predisposizione di elaborati progettuali, non spetta alcun incentivo, essendo quest'ultimo necessariamente collegato all'espletamento di un'attività di progettazione.
7. Nella dizione "atto di pianificazione" comunque denominato, vanno ricompresi anche gli atti a contenuto normativo, quali ad esempio i regolamenti edilizi che accedono alla pianificazione, purché completi e idonei alla successiva approvazione da parte degli organi competenti.
8. Per incaricato del collaudo, si intende non solo il redattore del certificato di collaudo finale o certificato di regolare esecuzione, bensì anche l'incaricato del collaudo statico.

#### **Art. 4 - Conferimento degli incarichi**

1. Nell'ambito del programma dei lavori pubblici predisposto dal competente organo dell'amministrazione, viene individuato, di volta in volta, il progetto o l'atto di pianificazione da redigere all'interno dell'Ente.
2. Gli incarichi di cui al comma 1) sono conferiti con atto del Responsabile del Servizio tecnico, salva diversa determinazione in seguito all'accertamento dell'impossibilità dell'affidamento interno.
3. Con il provvedimento di cui al comma precedente viene affidato l'incarico individuando altresì:
  - a) Il progettista abilitato;
  - b) Il responsabile del procedimento, se per motivi di incompatibilità previsti da norme di legge o di regolamento, è soggetto diverso dal progettista;
  - c) I collaboratori tecnici e amministrativi
  - d) Il direttore dei lavori
  - e) Il collaudatore

## **Art. 5 - Contenuto della progettazione**

1. La progettazione di opere e lavori pubblici si articola secondo tre livelli di successivi approfondimenti, in preliminare, definitiva ed esecutiva.
2. Per i lavori pubblici, per i quali la soppressione della distinzione fisica tra progetto definitivo e progetto esecutivo risponda a criteri di ragionevolezza, di economicità e di efficacia, questi due livelli possono essere congiunti e fusi, su indicazione del responsabile del procedimento, in un unico livello di progettazione successivo a quello preliminare.
3. Le prescrizioni relative agli elaborati descrittivi e grafici contenuti negli artt. Dal 90 al 96 del D. Lgs 163/2006 e successive modifiche, nonché del D.P.R.- 207/2010, sono di norma necessarie per ritenere i progetti adeguatamente sviluppati. Il responsabile del procedimento qualora in rapporto alla specifica tipologia ed alle dimensioni dei lavori da progettare ritenga le prescrizioni suddette insufficienti o eccessive, provvede a integrarle e/o modificarle.
4. La redazione degli atti di pianificazione è comprensiva di tutta la documentazione descritta dalle disposizioni regionali. Il procedimento relativo agli atti di pianificazione si conclude con l'approvazione definitiva ed a tale evenienza va ricondotta la liquidazione a saldo del fondo di incentivazione.

## **CAPO II - RIPARTIZIONE DEL FONDO**

### **Art. 6 - Quantificazione del fondo**

1. Il fondo incentivante è costituito sino al 2% del costo preventivato di un'opera o di un lavoro, ovvero dal 30% della tariffa professionale relativa all'atto di pianificazione.
2. Le somme occorrenti di cui al precedente comma, più gli oneri riflessi, sono inserite nel quadro economico del progetto e fanno carico agli stanziamenti previsti per la realizzazione dei singoli interventi. Tali importi non prevedono spese vive per la progettazione, direzione lavori ecc. Le somme da stanziare corrisponderanno all'intera quota prevista al precedente comma anche se non tutti gli incarichi sono affidati al personale interno. Le quote parti della predetta somma corrispondenti a prestazioni che non sono svolte dai predetti dipendenti, in quanto affidate a personale esterno all'organico dell'Amministrazione, costituiscono economie
3. La quantificazione e liquidazione del fondo sarà fatta distintamente per ciascuna opera o lavoro e per ciascun atto di pianificazione.
4. Se si ravvisa una delle complessità di seguito indicate, alla percentuale del 2% può essere attribuita una maggiorazione del 10%
  - a) Multidisciplinarietà del progetto: ipotesi in cui alla redazione del progetto hanno concorso molteplici specializzazioni e se quindi lo stesso è costituito da più sottoprogetti specialistici (impianti – strutture- studi – prove);

- b) Accertamenti e indagini: ipotesi di ristrutturazione, adeguamento e completamento in generale se gli studi preliminari del progetto eccedono quelli normalmente richiesti, o vi sono state difficoltà operative e logistiche nel corso delle indagini preliminari e degli accertamenti sopralluogo;
- c) Soluzioni tecnico-progettuali: ipotesi di adozione di soluzioni progettuali che hanno richiesto studi e/o articolazioni più o meno originali o impiego di materiali o tecniche costruttive sperimentali o originali sui quali sono stati effettuati studi o sperimentazioni;
- d) Progettazione per stralci: ipotesi di difficoltà connesse alla redazione di stralci funzionali, con particolare riferimento alla complessità delle calcolazioni tecniche e computistiche occorrenti.
- e) Tempi di progettazione particolarmente ristretti.

### **Art. 7 - Ripartizione del fondo**

1. Nel rispetto della contrattazione decentrata, il fondo per l'incentivazione viene ripartito tra i vari soggetti che hanno partecipato alla redazione del progetto o dell'atto di pianificazione secondo le seguenti percentuali:

Responsabile del procedimento	50,00 %
Progettista	25,00 %
Collaboratori	dal 7,00 % al 10%
Direttore dei lavori	dal 7,00 % al 10%
Collaudatore	3,00 %
Responsabile dei lavori	3,00 %
Redattore del piano di sicurezza	2,00%

2. L'individuazione dei collaboratori e la suddivisione percentuale della quota del fondo tra gli stessi è disposta con determinazione del Responsabile del Servizio tecnico.

3. La ripartizione del fondo potrà essere disposta secondo percentuali diverse da quelle stabilite al comma 2) in casi particolari, valutati di volta in volta dal Responsabile del Servizio, e previo accordo del personale dell'Ufficio incaricato del progetto.

4. Le quote di cui a comma 1) sono cumulabili fra loro, salvo i casi di incompatibilità.

5. Ai fini dell'individuazione dei soggetti di cui al comma 1), si intende:

a) Per Responsabile del procedimento: figura professionale ai sensi degli artt. 9 e 10 del 5/10/2010 n. 207 e art. 6 Legge 241/90 per gli atti di pianificazione;

b) Per Progettista: il tecnico o i tecnici che hanno redatto il progetto (tecnici che nell'ambito delle competenze professionali connesse al proprio profilo professionale assumono la responsabilità della progettazione firmando i relativi elaborati); tecnici incaricati del piano di sicurezza; incaricati della direzione lavori e del collaudo;

c) Per collaboratori: coloro che partecipano in qualsiasi forma alla redazione del progetto o degli elaborati al di fuori dei compiti d'istituto e redigono elaborati di tipo tecnico e/o amministrativo (elaborati inerenti espropri, gare d'appalto, contratti, elaborati grafici, rilievi, fotocopie, rilegature etc..) facenti parte dell'intervento, su disposizione del Responsabile del Servizio.

### **Art. 8 - Termini e penalità**

1. Con provvedimento di incarico vengono stabiliti i termini per la conclusione del procedimento di redazione del progetto e dell'atto di pianificazione.

2. In caso di mancato rispetto dei termini come sopra determinati si applica una penale riducendo la percentuale spettante del 0,10% per ogni settimana di ritardo.

3. Il responsabile del servizio, valutato il carico di lavoro dell'ufficio e/o eventuali motivazioni esposte dal responsabile del procedimento, può concedere adeguata proroga.

### **Art. 9 - Liquidazione del fondo**

1. Per i progetti di opere e lavori pubblici il responsabile del servizio provvede alla liquidazione del fondo distintamente per ogni singola opera, con le seguenti scadenze:

a) La progettazione e il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione (D.Lgs 81/2008) dopo l'approvazione del progetto;

b) La direzione dei lavori ed il coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione dei lavori dopo l'emissione dello stato finale;

c) Il collaudo o il certificato di regolare esecuzione dopo l'approvazione degli atti relativi;

d) Al responsabile del procedimento 1/3 del totale spettante contestualmente a ciascuna delle precedenti fasi;

e) Il responsabile dei lavori successivamente all'approvazione del collaudo o del certificato di regolare esecuzione

f) I collaboratori tecnico-amministrativi successivamente alla conclusione della fase dell'intervento di cui sono stati incaricati.

2. Se la progettazione non viene interamente sviluppata all'interno dell'ente, nonché nei casi in cui l'amministrazione ritiene di interrompere la fase progettuale, l'incentivo viene percentualmente determinato come segue:

3. Per la redazione degli atti di pianificazione, il compenso viene corrisposto nei seguenti termini:

- a) 10% entro un mese dall'affidamento dell'incarico;
- b) 25% entro un mese dalla consegna degli elaborati del progetto di massima;
- c) 25% entro un mese dalla adozione del piano da parte dell'Amministrazione;
- d) il saldo ad approvazione definitiva del piano.

### CAPO III – ONERI

#### Art. 10 - Abilitazione all'esercizio della professione

1. I progetti o gli atti di pianificazione sono redatti dall'ufficio tecnico e firmati da dipendenti abilitati all'esercizio della professione.

a) Per il progetto preliminare	25	2. I tecnici
b) Per il progetto definitivo	25	diplomati, in
c) Per il progetto esecutivo	20	assenza
d) Per il piano di sicurezza	5	dell'abilitazione,
e) Per la direzione lavori	20	possono firmare i
f) Per il collaudo	5	progetti nei limiti
		previsti dagli

ordinamenti professionali, se sono in servizio presso l'amministrazione ovvero hanno ricoperto incarico presso un'altra amministrazione aggiudicatrice da almeno cinque anni e risultano inquadrati in un profilo professionale tecnico e hanno svolto e collaborato ad attività di progettazione.

#### Art. 11 - Iscrizione all'Albo professionale

1. Gli oneri per l'iscrizione agli Ordini o Collegi professionali di appartenenza, ove questa sia obbligatoria, nella misura stabilita dai singoli ordinamenti professionali, sono a carico dell'amministrazione.

2. Sono altresì a carico dell'amministrazione i contributi obbligatori di solidarietà o assimilabili, conseguenti l'iscrizione agli Ordini o Collegi professionali e dovuti in forza di legge anche a organismi diversi quali le Casse autonome, per i quali l'ordinamento preveda che siano a carico genericamente del committente.

### **Art. 12 - Polizza assicurativa**

1. Ai sensi del combinato disposto dall'art. 92 del D.Lgs. 163/2006 e successive modifiche, e dall'art. 269 e 270 del D.P.R. 207/2010, il Comune assume l'onere del rimborso per intero al dipendente del premio corrisposto da questi per contrarre garanzia assicurativa per la copertura dei rischi professionali. L'importo da garantire non può essere superiore al 10% del costo di costruzione dell'opera progettata;

## **CAPO IV – DISPOSIZIONI DIVERSE**

### **Art. 13 - Responsabilità**

1. I titolari degli incarichi di progettazione sono responsabili per i danni subiti dall'amministrazione in conseguenza di errori ed omissioni del progetto esecutivo che pregiudicano in tutto o in parte la realizzazione dell'opera ovvero la sua utilizzazione.

### **Art. 14 - Proprietà dei progetti**

1. I progetti elaborati dall'ufficio tecnico, restano di proprietà piena ed esclusiva dell'amministrazione comunale, la quale può farvi apportarvi tutte le modifiche o varianti ritenute opportune e necessarie in qualsiasi momento, a suo insindacabile giudizio.

### **Art. 15 - Disciplina di casi particolari**

1. Se l'amministrazione richiede l'elaborazione di progetto stralcio del progetto esecutivo generale, il fondo incentivante è pari allo 0,25% della spesa preventivata nello stralcio.
2. Se l'amministrazione richiede l'elaborazione di un progetto generale di massima e il progetto esecutivo ripartito in più parti, il fondo incentivante è pari allo 0,15% sul progetto generale di massima ed all'ordinaria percentuale sui singoli progetti esecutivi.
3. In caso di varianti in corso d'opera, ammissibili ai sensi di legge, il fondo è calcolato in misura pari allo 0,50% del maggior costo preventivato dell'opera o del lavoro

### **Art. 16 - Orario di lavoro e spese accessorie**

1. L'attività di progettazione viene espletata durante il normale orario di lavoro e le spese necessarie per la produzione e l'esecuzione degli elaborati rientrano nelle normali spese di funzionamento degli uffici, sia per quanto riguarda il consumo dei materiali e l'utilizzo delle attrezzature, sia per quanto riguarda l'effettuazione delle missioni strettamente necessarie per lo svolgimento dell'incarico.

### **Art. 17 - Tutela dei dati personali**

1. Il Comune garantisce nelle forme ritenute più idonee che il trattamento dei dati personali in suo possesso si svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche ai sensi della legge 31 dicembre 1996 n° 675 e successive modifiche.

### **CAPO V NORME FINALI**

#### **Art. 18 - Norme abrogate**

1. Con l'entrata in vigore del presente regolamento, sono abrogate tutte le norme regolamentari con esso contrastanti.

#### **Art. 19 - Applicazione del regolamento ai fondi pregressi e futuri**

1. Limitatamente alle fasi procedurali non concluse, il presente regolamento si applica anche ai fondi di incentivazione accantonati prima della sua entrata in vigore e non ancora liquidati. Per i lavori conclusi, si applica anche nel caso in cui non siano state ancora liquidate le somme per le singole fasi e si siano verificate economie nel limite delle stesse.

2. Qualora le aliquote del 2% per la progettazione di lavori pubblici e del 30% per gli atti di pianificazione, così come quelle degli oneri riflessi, di cui al presente regolamento, fossero aumentate con provvedimento legislativo, col contratto collettivo nazionale di lavoro o con altra disposizione normativa, nelle more dell'adeguamento del presente regolamento, questo continuerà a trovare applicazione ove non incompatibile con le norme sopravvenute, fermo restando che le aliquote e le ripartizioni saranno riferite alla nuova maggior misura dell'incentivo.

#### **Art. 20 - Pubblicità del regolamento**

1. Copia del presente regolamento, a norma dell'art. 22 della legge 7 agosto 1990, n° 241 è tenuto a disposizione del pubblico perché né possa prendere visione in qualsiasi momento.